

Il presente atto è esente da tassa di registro in base all'art. 55 del T.U. della legge sull'istruzione superiore, approvata con R.D.31 agosto 1933, n. 1592.

#### REPERTORIO Nº

CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DI UN "CENTRO DI STUDI SULLA TECNICA DELLE CALCOLATRICI ELETTRONICHE"

#### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantacinque (1955) il gior
no sette (7) del mese di dicembre in Pisa, nella se
de del Rettorato dell'Università di Pisa, Lungarno
Pacinotti innanzi a me, dott. Carlo Alberto Petraglia,
fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autoriz
zato a redigere e ricevere gli atti e contratti in
forma pubblico-amministrativa nell'interesse della
Amministrazione universitaria, in virtà dell'artico
lo 129 del Regolamento Generale Universitario, approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953,
alla presenza dei testimoni noti ed idonei, Sigg.
Lastrucci, Dr. Cosimo, nato a Arezzo e domicliato
in Pisa, di professione impiegato e Mignani Dr.Proc.
Pierandrea, nato e domiciliato in Pisa

#### TRA

il prof. Enrico Avanzi, nato a Soiano del Lago (Brescia) e domiciliato in Pisa, Rettore dell'Università degli Studi di Pisa, in nome e per conto della stessa, ed a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 25 luglio 1955, che si

# PREMESSO

che su proposta dell'apposita commissione costituita presso l'Università di Pisa, è stato istituito presso la stessa con deliberazione del Senato accademico del 18 aprile 1955, e del Consiglio di amministrazione del 20 aprile 1955 un Centro di Studi sulla tecnica delle calcolatrici elettroniche, avente lo scopo di promuovere gli studi in questo campo e di provvedere alla progettazione di una macchina calcolatrice elettronica a cifre; che le attività del predetto Centro sono dirette da un Comitato costituito dai professori: Conversi Marcello, presidente, Faedo Alessandro e Tiberio Ugo, ed hanno sede all'Istituto di fisica dell'Università di Pisa il quale ha messo a disposizione a partire dal 15 maggio 1955, i locali necessari per espletare i lavori previsti per la prima fase degli stu-



# TUTTO CIO' PREMESSO

che fa parte integrante del presente accordo, i predetti comparenti, della cui identità personale, piena capacità giuridica e qualità rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di voler
ricevere il presente atto, in forza del quale si con
viene e si stipula quanto segue:

### Art. 1.

Il Comitato direttivo del Centro, composto come in premessa, decide sulle modalità relative alla collaborazione da parte del personale fisico e matematico, nonchè dei tecnici ritenuti necessari.

### Art. 2.

L'Istituto di fisica mette a disposizione la sua biblioteca,e, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto le attrezzature dell'Officina meccanica e
gli strumenti del laboratorio situati al piano terreno.

# Art. 3.

La Soc. Ing. C. Olivetti-Ivrea, pone a disposizione del Centro almeno due ingegneri o fisici per lo studio e la elaborazione di un progetto di massima e

Art. 4.

e modo originario o derivato, delle invenzioni relative alla progettazione e alla costruzione della macchina in narrativa spettanto congiuntamente, secondo le regole della comunione alla Università degli Studi di Pisa e alla Società Olivetti, nel caso che la invenzione sia il risultato del contributo indistinguibile ed inscindibile di tutti i ricercatori.==== Qualora, invece, sia possibile individuare tra i predetti ricercatori l'autore della invenzione, i diritti di utilizzazione spetteranno alla Società Clivetti o invece alla Università degli Studi di Pisa in applicazione delle disposizioni di legge sulle in-

venzioni eseguite da personale dipendente addetto La Università degli Studi di Pisa avrà in ogni caso diritto di costruire una calcolatrice elettronica senza dover corrispondere alcuna redevence alla Società p.A. Ing. C. Olivetti.============== Alla Società Olivetti è riservato il diritto di sfrut tamento dei brevetti industriali come sopra ottenuti alle condizioni che verranno stabilite di comune accordo tra l'Università di Pisa e la Società Olivetti In caso di disaccordo, le condizioni verranno fissate da una commissione arbitrale formata da tre membri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo di comune accordo dai due così nominati.==== Qualora non si raggiunga l'accordo sulla nomina del terzo membro, essa verrà demandata al Presidente del Al personale addetto alle ricerche sono ricono riconosciuti i diritti che ad esso competono in base

Art. 5.

La Soc. p.a. Ing. C. Olivetti-Ivrea e il personale da essa dipendente si obbligano ad osservare per quanto possa loro competere in conseguenza degli im pegni assunti col presente contratto, il regolamen-

## Art. 6.

## Art. 7.

### Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse della Università degli Studi di Pisa, è redatto in carta legale e sarà registrato in esenzione della tassa di registro, a norma dell'art. 55 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.